

AVVERTENZA

Opstart S.r.l., fornitore di servizi di crowdfunding tramite la piattaforma www.crowdlender.it, non è parte del presente contratto di finanziamento. Opstart S.r.l. si limita a predisporre il contratto e a gestire i processi gestionali e informatici di perfezionamento degli accordi tra Proponente ed Utente investitore al fine di fornire alle parti contraenti un processo ottimale per la stipulazione del contratto. Opstart S.r.l. non è quindi responsabile della consegna della somma investita né della sua restituzione o tanto meno del pagamento di interessi. In proposito, le Parti espressamente esonerano e manlevano Opstart S.r.l. da ogni responsabilità, prendendo atto che essa si è limitata a svolgere un servizio per mettere in contatto le parti contraenti nonché di facilitazione nei processi definitori del contratto. Il costo di tale servizio è sostenuto dalla parte Proponente a fronte di separato incarico affidato a Opstart S.r.l..

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

TRA

Il proponente, cioè la società che ha richiesto un finanziamento sulla sezione della piattaforma denominata www.crowdlender.it (la "Piattaforma") gestita da Opstart S.r.l. ("Opstart"), formulando un'offerta *online* ("Proponente");

E

L'utente investitore, cioè il soggetto che accetta tale offerta effettuando un finanziamento al Proponente tramite la Piattaforma ("Utente Investitore").

1. Natura e struttura del Contratto

- 1.1. Il presente contratto di finanziamento (anche definito contratto di prestito *peer to peer*, il "Contratto") è un contratto di mutuo di scopo: il Proponente si obbliga infatti ad utilizzare i fondi mutuati dall'Utente Investitore esattamente come previsto nel progetto illustrato nell'offerta pubblicata ed a non impiegarli per altre finalità. Inoltre, il Proponente si obbliga a condurre la propria attività in buona fede e secondo correttezza, salvaguardando l'interesse dell'Utente Investitore ad ottenere il rimborso del capitale prestato e della sua remunerazione.
- 1.2. Il Contratto è composto dalle seguenti condizioni generali di Contratto (le "Condizioni Generali"), dalle condizioni particolari di finanziamento (le "Condizioni Particolari") e dal piano di ammortamento (il "Piano di Ammortamento"), tutti documenti che integrano il Contratto formandone parte sostanziale. Le Condizioni Particolari espongono gli elementi essenziali del finanziamento, quali, *inter alia*: (i) importo del finanziamento (capitale investito); (ii) durata del finanziamento; (iii) numero rate; (iv) remunerazione del finanziamento (tasso di interesse); (v) commissioni; (vi) interesse di mora per mancato pagamento; (vii) altre eventuali clausole.
- 1.3. Gli elementi contenuti nelle Condizioni Particolari proposti dal Proponente sono pubblicati tra i documenti dell'offerta, ovvero nelle pagine *web* appositamente dedicate all'offerta del Proponente sulla sezione www.crowdlender.it. In tali pagine, gli elementi delle Condizioni Particolari proposte possono essere negoziati direttamente tra l'Utente Investitore e il Proponente di tal che il risultato della negoziazione personalizzata andrà ad integrare le presenti Condizioni Generali.
- 1.4. All'esito della negoziazione personalizzata, Opstart, in qualità di fornitore di servizi di crowdfunding tramite la Piattaforma, metterà a disposizione del Proponente e dell'Utente Investitore una copia del Contratto stipulato nella relativa area utente su www.crowdlender.it, composto da:
 - le Condizioni Generali;
 - le Condizioni Particolari di contratto negoziate tra Proponente e l'Utente Investitore;
 - il Piano di Ammortamento.

2. Conclusione del Contratto

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali vengono pubblicate, unitamente all'offerta del proponente, sulla sezione www.crowdlender.it della Piattaforma. L'offerta pubblicata resta ferma ed irrevocabile per tutta la sua durata ed obbliga il Proponente ad accettare ogni adesione conforme ricevuta da parte degli Utenti Investitori, oltre a tutte le adesioni non conformi, frutto di negoziazione accettata dal Proponente.
- 2.2 Per quanto riguarda l'Utente Investitore, il Contratto si perfeziona per adesione nel momento in cui:
- l'Utente Investitore definisce con il Proponente le Condizioni Particolari della proposta di finanziamento, ovvero dell'offerta presentata per il tramite della Piattaforma, indicando l'importo del finanziamento che vuole prestare;
 - l'accettazione dell'Utente Investitore viene inviata al Proponente per corrispondenza telematica tramite la Piattaforma;
 - l'Utente Investitore effettua il versamento della somma prestata in modalità elettronica a valere sul suo conto di pagamento aperto presso Lemon Way S.A. (di seguito, l'"**Istituto di Pagamento**"), società di diritto francese con sede legale in rue de la Beaune n. 14, 93100 Montreuil, Francia, SIRET N. 500486915 e registrata presso l'ACPR, l'autorità di vigilanza finanziaria francese, come Istituto di Pagamento con il N. 16 568 J, oltre a disporre di "passaporto europeo" in diverse giurisdizioni tra le quali l'Italia.
- 2.3 L'efficacia del Contratto è subordinata al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta indicato nell'offerta al pubblico e specificata nelle Condizioni Particolari (c.d. "**Target Minimo**"). Il mancato verificarsi di questa condizione porterà all'annullamento contestuale dell'offerta stessa, comportando la mancata attivazione del Contratto tra il Proponente e l'Utente Investitore e la restituzione delle somme già versate da quest'ultimo entro venti giorni lavorativi dalla data di chiusura della campagna, mediante riaccredito sul medesimo conto di pagamento (il "**Conto di Pagamento**" o "**Wallet**") da cui è stato effettuato l'investimento, aperto dall'Utente Investitore presso l'Istituto di Pagamento per il tramite della Piattaforma.
- 2.4 Ciascun Contratto stipulato dal Proponente con ogni singolo utente investitore è distinto da tutti gli altri contratti stipulati con gli altri utenti investitori.
- 2.5 In caso di difformità tra l'intenzione di investimento espressa dall'Utente Investitore sulla Piattaforma e la somma effettivamente versata, prevale quest'ultima e questo Contratto si considera concluso per detto importo. La documentazione dell'Istituto di Pagamento incaricato dei trasferimenti fa piena prova di detto importo e del suo pagamento.

3. Efficacia e Termine

- 3.1. L'Istituto di Pagamento a seguito dell'esecuzione dell'ordine da parte dell'Utente Investitore addebita senza ritardo il Conto di Pagamento dell'Utente Investitore stesso e accredita il Conto di Pagamento del Proponente per l'importo stabilito.
- 3.2. Laddove il termine di scadenza indicato nell'offerta al pubblico decorresse inutilmente, senza cioè il raggiungimento del *Target Minimo*, l'offerta si intenderà prorogata per ulteriori 15 giorni di calendario o per il periodo superiore che verrà debitamente precisato nella documentazione relativa all'offerta e nella pagina progetto. Una volta decorso tale ulteriore periodo senza raggiungimento del *Target Minimo*, l'Investitore rientrerà nella piena disponibilità dell'intera somma che intendeva versare, senza sopportare alcun costo od onere.
- 3.3. La durata del Contratto è prevista nelle Condizioni Particolari. Al termine del Contratto, il Proponente è tenuto a restituire all'Utente Investitore, senza ritardo, la somma erogata oltre alla remunerazione descritta all'articolo seguente, accreditando l'importo senza spese sul Conto di Pagamento dell'Utente Investitore.
- 3.4. Ove il Proponente non fosse in grado di restituire la somma investita maturerà a favore dell'Investitore un interesse moratorio

da computarsi come specificato nelle Condizioni Particolari.

- 3.5. Il mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, di rimborso del finanziamento nel termine previsto farà perdere al Proponente e agli eventuali garanti, senza alcun obbligo di costituzione in mora o di pronuncia giudiziale, il beneficio del termine. In tal evenienza, l'Utente Investitore potrà richiedere – anche a mezzo del Mandatario appositamente designato (di cui *infra*) – a mezzo di lettera raccomandata a/r o PEC, il pagamento a vista di tutte le rate scadute e non pagate e di quelle a scadere senza corresponsione di alcun interesse d'attualizzazione. Qualora non sia effettuato il pagamento richiesto entro il termine assegnato, l'Utente Investitore – anche a mezzo di avvocato eventualmente incaricato - potrà procedere legalmente, a spese del/dei debitore/i e senza alcun altro avviso, al recupero coattivo del proprio credito. I pagamenti tardivi, anche se accettati, non rimetteranno in termini il Proponente; anche in tale caso, pertanto, resterà ferma l'avvenuta decadenza dal diritto di rateizzazione e/o dal beneficio del termine. L'Utente Investitore, potrà inoltre ritenere il Proponente, e gli eventuali garanti, decaduti dal beneficio del termine, se i dati di cui all'offerta e ai documenti ad essa allegati dovessero risultare, anche parzialmente, non veritieri; se il patrimonio o i redditi del Proponente subissero consistenti riduzioni tali da pregiudicare la capacità del Proponente di adempiere alle obbligazioni dell'offerta; se il Proponente e gli eventuali garanti subissero protesti, pignoramenti, sequestri od altre misure esecutive e/o cautelari, tali da pregiudicare la capacità del Proponente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del finanziamento, ipoteca giudiziale o sfratto di morosità, fallimento o ad altra procedura concorsuale dovuta ad insolvenza o temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero pendano nei loro confronti le istanze relative a tali procedure o siano posti in liquidazione.

4. Remunerazione dell'Investimento

- 4.1. Il Proponente si obbliga a rimborsare all'Utente Investitore l'intero importo del finanziamento, alle scadenze e con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari e a comunicare tempestivamente all'Utente Investitore qualsiasi variazione dei dati forniti.
- 4.2. Il Proponente si obbliga a corrispondere all'Utente Investitore la remunerazione stabilita nelle Condizioni Particolari, a fronte del finanziamento accreditato sul suo Conto di Pagamento.
- 4.3. Sia il finanziamento che la remunerazione dello stesso vengono regolati esclusivamente in euro.
- 4.4. La remunerazione può avere ad oggetto interessi calcolati in misura fissa ovvero variabile con un parametro che sarà di volta in volta indicato.
- 4.5. A seconda di quanto previsto nelle Condizioni Particolari, la remunerazione può essere periodica (ad es. mensile, trimestrale, ecc.) o erogata al termine del finanziamento, unitamente alla restituzione del capitale.
- 4.6. Inoltre, se previsto nell'offerta, la remunerazione può includere, oltre agli interessi in misura fissa, anche una remunerazione commisurata al successo dell'iniziativa, nella misura precisata nell'offerta.
- 4.7. In caso di ritardo nel pagamento della remunerazione concordata, il Proponente si obbliga a corrispondere all'Utente Investitore un tasso di interesse moratorio, da computarsi come specificato nelle Condizioni Particolari. Resta inteso che qualora il tasso di interesse di mora, come sopra determinato, si rivelasse superiore a quello indicato come "tasso soglia" dalla rilevazione dei tassi di interesse globali effettivi medi ai fini della legge sull'usura, lo stesso si intende automaticamente ridotto fino alla misura coincidente con il "tasso soglia" per il periodo di competenza, arrotondata per difetto al centesimo di punto percentuale.
- 4.8. Fermo quanto sopra, resta in ogni caso inteso che qualora il tasso di interesse globale effettivo medio di cui al presente Contratto di finanziamento si rivelasse, nel corso del rapporto, superiore a quello indicato come "tasso soglia" ai fini della legge sull'usura, i tassi di interesse, i costi e le spese di cui al presente Contratto di finanziamento si intendono

automaticamente ridotti entro i limiti previsti per il "tasso soglia".

- 4.9. L'Utente Investitore ha preso atto del fatto che la chiusura del proprio Conto di Pagamento presso l'Istituto di Pagamento comporta l'impossibilità di ricevere quanto gli fosse eventualmente ancora dovuto in relazione a finanziamenti effettuati ed ancora non rimborsati.

5. Recesso anticipato e rinuncia

- 5.1. Il Proponente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito inviando comunicazione scritta a Opstart. Ricevuta la suddetta comunicazione, Opstart comunica al Proponente l'ammontare del debito residuo, nonché l'importo di una penale a favore dell'Utente Investitore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari e calcolata sul debito residuo con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla data del ricevimento della comunicazione.
- 5.2. Il Proponente, in ogni caso di cessazione del finanziamento, ivi compresi i casi di rimborso parziale o di estinzione anticipata, non avrà più alcunché a pretendere, per qualsivoglia ragione, titolo o causa, nei confronti di Opstart e/o dell'Utente Investitore, rinunciando sin da ora a qualsivoglia diritto, pretesa o eccezione, dedotta o deducibile, che possa trovare origine o fondamento nei fatti o nei rapporti che hanno formato oggetto del finanziamento o comunque connessi o inerenti al, oppure rinveniente o occasionati dal, finanziamento.

6. Garanzie e Mandatario

- 6.1. Le garanzie richieste e rilasciate per il finanziamento sono di natura personale. La concessione del finanziamento può essere subordinata ad eventuale garanzia indicata nelle Condizioni Particolari. Tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dal Proponente con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità dei suoi aventi causa e/o garanti.
- 6.2. Il Proponente e l'Utente Investitore prendono atto e accettano che, con l'accettazione delle Condizioni Particolari, verrà nominato un mandatario con incarico conferito dagli Utenti Investitori (il "**Mandatario**"). Il Mandatario (i) dovrà essere un soggetto in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità; (ii), agirà nei confronti del Proponente, ovvero nei confronti di terzi soggetti garanti del finanziamento, in nome e per conto degli Utenti Investitori al fine di promuovere le attività stragiudiziali volte alla tutela delle ragioni creditorie, nei casi di mancato rimborso delle rate del Finanziamento previste dal relativo piano di ammortamento, comprensive di quota capitale, interessi corrispettivi ed eventuali interessi di mora da parte del soggetto finanziato, così come previsto nel mandato collettivo con rappresentanza.

7. Ritenuta a titolo di acconto

L'Utente Investitore prende atto e accetta che sarà soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto sui proventi derivanti dal presente Contratto, ritenuta che verrà applicata dal Proponente. Il Proponente, in qualità di responsabile per la ritenuta a titolo di acconto, effettuerà il versamento delle imposte dovute in conformità alla normativa fiscale tempo per tempo vigente, lasciando all'Utente Investitore l'obbligo di dichiarare tali proventi e provvedere al relativo conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Cessione

- 8.1. L'Utente Investitore potrà cedere il contratto e i diritti derivanti dal presente Contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge; ai fini d'ogni comunicazione relativa al presente Contratto, il domicilio delle parti e la PEC del Proponente sono quelle indicate nelle Condizioni Particolari, salvo variazioni da comunicarsi per iscritto.

9. Imposte e tasse

- 9.1. Le spese di qualunque genere, le imposte e gli oneri fiscali che l'Utente Investitore dovesse sostenere in relazione al presente Contratto sono ad esclusivo carico del Proponente.

10. Data Privacy

- 10.1. La seguente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (il "GDPR"). Il Proponente, in quanto Titolare del trattamento, tratterà i seguenti dati personali dell'Utente Investitore, quale soggetto interessato: dati anagrafici e coordinate bancarie.
- 10.2. Il trattamento è svolto in conformità con le disposizioni del GDPR e delle relative norme di attuazione e implementazione, a livello europeo e nazionale.
- 10.3. I dati oggetto di trattamento sono forniti direttamente dal soggetto interessato o acquisiti da Opstart e vengono trattati per le finalità di esecuzione del contratto di finanziamento. La base giuridica del trattamento è il contratto stipulato tra il Proponente e l'Utente Investitore. I dati vengono conservati dal titolare del trattamento per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del Contratto medesimo.
- 10.4. L'Utente Investitore ha il diritto di accedere ai propri dati, ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l'origine, l'ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. Ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati e di proporre reclamo all'Autorità competente. L'Utente Investitore può esercitare i suoi diritti contattando il titolare del trattamento.

11. Foro competente

- 11.1. Per quanto non espressamente previsto, il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
- 11.2. Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro del domicilio dell'Utente investitore.

Il Proponente

L'Utente Investitore

Con la stipula del presente Contratto, l'Utente Investitore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341, 2° comma, e 1342 c.c., e, al ricorrere dei relativi presupposti, dell'art. 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005 e s.m.i. (c.d. Codice del Consumo) le seguenti disposizioni contrattuali: art. 2.3 (efficacia del Contratto condizionata al raggiungimento del *Target Minimo*), art. 2.5 (difformità tra l'intenzione di investimento espressa dall'Utente Investitore e la somma effettivamente versata), art. 3.2 (proroga dell'offerta), art. 3.3 (durata del contratto), art. 4.9 (chiusura del Conto di Pagamento da parte dell'Utente Investitore), art. 5.1 (cessazione anticipata del finanziamento), art. 6.2 (nomina del Mandatario), art. 7 (ritenuta d'acconto), art. 11.2 (foro competente).